



# Automobile Club Teramo

## **REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB TERAMO**

(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 32 del 23 dicembre 2014)

### **Principi generali**

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione delle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi stabilite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Teramo 2014-2016, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 13 del 28 Marzo 2014.

Le Delegazioni dell'Automobile Club Teramo rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale del 15 Ottobre 2009.

L'Automobile Club Teramo promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dell'Automobile Club Teramo, secondo standard di elevata qualità.

L'autorizzazione provinciale all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto legge 264/1991 costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente. In alternativa, nelle località ove il piano di programmazione elaborato periodicamente dall'Amministrazione Provinciale di Teramo lo consente, costituisce requisito essenziale il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art 5) della Legge 264/91, in questo caso l'autorizzazione è rilasciata in capo all'Automobile Club Teramo, in linea con la legge 11/94. Le Delegazioni devono svolgere le funzioni di Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. 358/2000) al fine di assicurare la contestualità nello svolgimento delle pratiche di assistenza automobilistica.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al Network **Ready2Go** e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni Spa – Compagnia Ufficiale dell'ACI.

L'apertura di una Delegazione e la scelta sulla sua ubicazione geografica, in quanto afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sono rimessi alla discrezionalità del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Teramo. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la scelta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da Delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcuna pretesa.

Le decisioni sull'apertura, sul trasferimento e sulla chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club Teramo, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, sono rimesse al parere obbligatorio del Consiglio Direttivo dell'Ente, previa acquisizione di apposita relazione del Direttore.

**Art. 1**  
**Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati**

- Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una domanda di affiliazione commerciale, rivolta al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club Teramo.
- L'istanza deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91 ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità tecnico / professionali in grado di garantire i livelli di servizio al pubblico, in linea con gli standard della Federazione ACI.
- Nell'istanza il richiedente, deve dichiarare:
  - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
  - in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli Amministratori e dei Soci;
  - il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 Agosto 1991, n. 264;
  - la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
  - il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2;
- Alla domanda devono essere allegati:
  - copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
  - in caso di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- In esito alla presentazione della domanda, l'Automobile Club Teramo comunica al richiedente l'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente e l'avvio del procedimento di valutazione, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.
- L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati presentati all'Ente.
- La ditta e/o la società dovrà possedere, tra l'altro, tutti i requisiti prescritti nel Regolamento provinciale di autorizzazione in vigore all'atto di presentazione della domanda.

**Art. 2**  
**Titoli preferenziali**

- Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:
  - lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia / Studio di Consulenza, del servizio di Scuola Guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al Network ACI **Ready2Go**, contestualmente alla Delegazione;
  - il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni Spa – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benestare delle Strutture tecnico / commerciali della Compagnia.

**Art. 3**  
**Verifica territoriale**

- A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata, l'Ente svolge, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, le opportune verifiche territoriali al fine di

reperire elementi valutativi sulla collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.

- L’Ente può inoltre condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell’istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell’Ente.
- Terminata l’istruttoria, l’istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti dal Direttore dell’Ente.

#### **Art. 4** **“Relazione del Direttore”**

- Il Direttore, senza un calendario prefissato, sottopone le richieste pervenute all’attenzione del Consiglio Direttivo unitamente ad una relazione esplicativa.
- Al fine di assicurare l’imparzialità, la trasparenza e la prevenzione di fenomeni corruttivi, tutti gli atti autorizzativi e/o di diniego sono pubblicati sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente;

#### **Art. 5** **Valutazioni del Consiglio Direttivo per l’apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento**

- Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell’Ente, il Consiglio Direttivo gode di assoluta discrezionalità nelle determinazioni sull’apertura di nuove Delegazioni, che vengono adottate sulla base di una libera e complessiva valutazione di opportunità.
- Ai fini dell’affiliazione all’Automobile Club Teramo di un nuovo punto di servizio, costituiscono comunque elementi obbligatori di valutazione:
  - la completezza della documentazione presentata nell’istanza e la piena regolarità della stessa;
  - l’esistenza di titoli preferenziali di cui all’art. 2;
  - l’idoneità dei locali proposti per l’avvio della Delegazione e la loro collocazione geografica;
  - la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle Delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza e numero di soci prodotti);
  - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
- In caso di pluralità di domande afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio Direttivo attiva una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
- Costituisce elemento ostativo all’apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci o la società medesima, abbia in passato gestito una Delegazione, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato risolto e/o rescisso per uno dei motivi previsti dal contratto di affiliazione commerciale.
- Fatta salva una diversa e motivata valutazione del Consiglio Direttivo, il soggetto che gestisce già una Delegazione in forma individuale e/o societaria non può partecipare alla gestione di altra delegazione, neppure tramite familiari conviventi.

- Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione del responsabile “preposto” di cui all’art. 3, legge 264/1991 comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione. In tali casi, nell’istanza rivolta all’Ente, il richiedente può limitare la presentazione ai soli documenti oggetto di variazione.
- Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare i casi di trasferimento di sede delle Delegazioni, fatti salvi i casi in cui il trasferimento viene effettuato nell’ambito territoriale del medesimo Comune. In tale ultima ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata direttamente dal Presidente dell’Automobile Club Teramo. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria dei locali e ad attivare le procedure di rito presso l’ufficio Trasporti dell’Amministrazione Provinciale di Teramo per l’aggiornamento dell’autorizzazione di cui alla legge 264/91.
- Il Consiglio Direttivo può individuare aree ricomprese nel territorio provinciale in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione. In tal caso verrà concesso mandato alla Direzione di ricercare soggetti interessati ad avanzare istanza di affiliazione commerciale all’Ente anche attraverso **avvisi esplorativi** da pubblicare sul sito istituzionale dell’Automobile Club Teramo.
- In caso di variazione dell’assetto societario o di ripresentazione della domanda, l’interessato può prescindere dal presentare la documentazione di cui all’art. 1 per gli elementi non oggetto di variazione.

## **Art. 6** **Distanza minima tra le Delegazioni e incompatibilità**

- Non è possibile aprire una nuova Delegazione nel territorio comunale ove è presente un’altra Delegazione salvo il caso in cui la Delegazione operante sul territorio comunale non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa.

## **Art. 7** **Valutazioni del Consiglio Direttivo per la chiusura di Delegazioni**

- Fatti salvi i motivi di risoluzione anticipata previsti dal contratto di affiliazione commerciale o la commissione di gravi irregolarità od illeciti, la cui valutazione è rimessa agli Organi dell’Ente su impulso del Direttore, Il Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, il Presidente è competente a deliberare la chiusura delle Delegazioni nei casi di:
  - ripetuta omissione della partecipazione della Delegazione alle sessioni formative previste per il personale dall’Automobile Club Teramo, in linea con quanto previsto dal contratto di affiliazione commerciale;
  - nel caso di rilevante scostamento dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base di quanto previsto dal contratto di affiliazione commerciale
  - in caso di mancato rispetto degli standard di servizio, quali l’interruzione o la ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell’Automobilista (**S.T.A.**), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o la presentazione all’Ente di reclami da parte degli utenti nei confronti della Delegazione.

**Art. 8**  
**Provvedimenti del “Consiglio Direttivo”**

- In relazione alle istanze di apertura della Delegazione, Il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti:
  - accoglimento;
  - rigetto;
  - rinvio della valutazione.
- L'esito delle valutazioni del Consiglio Direttivo è comunicato senza ritardo al richiedente a cura del direttore.
- In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione, previa presentazione dei documenti di rito necessari per regolarizzare l'autorizzazione provinciale e ferma restando la loro regolarità:
- In caso di rigetto dell'istanza, la domanda viene archiviata. Essa potrà tuttavia essere ripresentata dall'interessato dopo 12 mesi dalla data del rigetto, fatti salvi i casi di rifiuto per assenza dei requisiti morali, che costituisce causa di irricevibilità.
- Il Consiglio Direttivo può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo l'acquisizione d'ufficio di ulteriori elementi.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
- Coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura sono informati delle disposizioni del presente Regolamento al fine di integrare opportunamente la richiesta.
- Le autorizzazioni disposte dal Consiglio Direttivo alla data di entrata in vigore, cui non ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale entro 60 giorni, sono annullate.